

Tar Lazio Roma, sez. I ter, 5 ottobre 2017, n. 10072

Sul ricorso numero di registro generale 7889 del 2016, proposto da:

A.A.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Rocco, 57;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Roma del 12.04.2016 Rif. Cat. Al2/34531/15z/Imm., notificato al signor S.A.A. in pari data, con cui veniva rigettata la richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri avanzata dal ricorrente, nonché per l'annullamento di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe S.A.A., cittadino di nazionalità turca, di etnia curda, ha impugnato il decreto del 12.04.2016 con cui il Questore di Roma ha respinto la sua richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

Il ricorrente ha esposto di avere fatto ingresso in Italia nel maggio 2015 attraverso l'est Europa, per chiedere la protezione internazionale al nostro paese; in data 7.9.2015 si era tenuta l'audizione personale dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, e, successivamente all'audizione, gli era stato notificato il provvedimento con cui la Commissione gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, "rilevato che nel caso in esame vi è stata una riacutizzazione della questione curda in Turchia e per cause di fragilità psicologica, sì che emergono gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008".

In data 8.3.2016 la Questura di Roma, pertanto, aveva rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari con scadenza 7.3.2018.

In merito alla richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, invece, la Questura di Roma aveva preannunciato il rigetto dell'istanza, e il ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni rilevando l'impossibilità a presentarsi presso le autorità diplomatiche consolari turche facendo riferimento, in merito alle ragioni di tale impossibilità, alle dichiarazioni già rese in sede di audizione in Commissione nonché al provvedimento della Commissione stessa che riferiva circa il "riacutizzarsi della questione curda in Turchia".

Nonostante ciò, in data 12.04.2016, la Questura di Roma aveva notificato al ricorrente il decreto impugnato, evidenziando che "il riconoscimento della protezione umanitaria non rientra nella sfera totale di protezione prevista per il "riconosciuto rifugiato"" e che "il semplice fatto che il beneficiario attesti di non volere avere contatti con la propria rappresentanza diplomatica non è motivo di giustificazione ai fini del rilascio del titolo di viaggio".

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, avendo la Questura di Roma ritenuto che il ricorrente, al fine di ottenere un titolo di viaggio, dovesse rivolgersi all'Autorità consolare dello Stato turco, vanificando di conseguenza le ragioni della protezione accordatagli dalla Commissione Territoriale di Roma in considerazione della persecuzione da parte dello Stato turco dei cittadini di

etnia curda;

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 251 del 2007 e della circolare del Ministero dell'Interno del 24.02.2003), in quanto le disposizioni citate prevedevano per lo straniero munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privo di passaporto o nell'impossibilità di ottenerlo, la possibilità di ottenere il titolo di viaggio per stranieri di cui alla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48 del 31 ottobre 1961 la quale riguarda "gli stranieri che non hanno la qualifica di rifugiati politici e che per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto dalle Autorità del loro Paese";

III. Eccesso di potere per mancata e/o insufficiente motivazione in ordine alle ragioni del rifiuto.

Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 14.9.2016 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire agli atti del giudizio una dettagliata relazione dall'Amministrazione intimata, corredata dalla pertinente documentazione.

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2017 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare, rilevando che "la possibilità di rilascio del titolo di viaggio per stranieri in limitate ipotesi quali quella in esame è prevista dalla Circolare del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2003 e che, nel caso di specie, le ragioni ostative alla richiesta del titolo nei confronti delle autorità diplomatiche del paese di origine (Turchia) possono essere agevolmente ricondotte alla notoria situazione contingente di repressione nei confronti delle minoranze di origine curda, idonea a rappresentare una condizione di grave rischio per l'istante, appartenente a tale etnia".

Alla pubblica udienza del 18 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

L'articolo 24 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede al comma 1 che per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilasci ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Ai sensi del comma 2, qualora sussistano fondate ragioni che non consentano al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Oltre a ciò, la circolare del Ministero dell'Interno del 24 Febbraio 2003, recante disposizioni in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, prevede espressamente per lo straniero munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privo di passaporto o nell'impossibilità di ottenerlo, la possibilità di ottenere il titolo di viaggio per stranieri di cui alla circolare 48 del 1961.

Il ricorrente, quale titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, versa quindi nella situazione in cui è consentito il rilascio del titolo di viaggio in base a tale disposizione.

La Questura ha negato il titolo di viaggio evidenziando che il semplice fatto che il beneficiario attesti di non volere avere contatti con la propria rappresentanza diplomatica non è condizione sufficiente per il rilascio del titolo.

Tuttavia, come già affermato da questo Tribunale (sentenze nn. 1615/2014, 9105/2014), le fondate ragioni di non poter richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, di cui al comma 2 dell'articolo 24, devono essere valutate tenuto conto della particolarità della posizione del soggetto che beneficia di un permesso di soggiorno per fini umanitari, pena l'inutilità della estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato. A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento alla stessa circolare del 2003, che prevede il rilascio del titolo di viaggio "a chi sia privo di passaporto ovvero si trovi nell'impossibilità di ottenerlo", e alla circolare 48 del 1961 che riguarda "gli stranieri che non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese".

Nel caso di specie il ricorrente ha chiarito di essere cittadino turco ma di etnia curda, notoriamente soggetta a comportamenti persecutori nel paese di origine, aggiungendo di avere disertato la leva in Turchia.

Tali circostanze, riferite anche in sede di audizione alla Commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale, integrano pienamente le fondate ragioni che impediscono la richiesta di passaporto alla rappresentanza diplomatica del paese di origine.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017.